

Titolo IX

SOSTANZE PERICOLOSE

Capo I

Protezione da agenti chimici

Art. 221.

Campo di applicazione

1. Il presente capo determina i requisiti minimi per la protezione

dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che

derivano, o possono derivare, dagli effetti di agenti chimici

presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività'

lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.

2. I requisiti individuati dal presente capo si applicano a tutti

gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro,

fatte salve le disposizioni relative agli agenti chimici per i quali

valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal

decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, e successive

modificazioni.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano altresì al

trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni

specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996,

15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e nel decreto legislativo

13 gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del codice IMDG del codice

IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 della direttiva

93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni

dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci

pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il

trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali

incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche

per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del

25 maggio 1998.

4. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle

attività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate

dalle norme contenute al capo III del presente titolo.

Titolo IX

SOSTANZE PERICOLOSE

Capo I

Protezione da agenti chimici

Art. 222.

Definizioni

1. Ai fini del presente capo si intende per:

a) agenti chimici: tutti gli elementi o composti chimici, sia da

solì sia nei loro miscugli, allo stato naturale o ottenuti,

utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante

qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente

o no e siano immessi o no sul mercato;

b) agenti chimici pericolosi:

1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai

sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive

modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di

classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto.

Sono escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;

2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai

sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, e successive

modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di

classificazione come preparati pericolosi di cui al predetto decreto.

Sono esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente;

3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come

pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono comportare un rischio

per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro

proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in

cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli

agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione

professionale;

c) attività che comporta la presenza di agenti chimici: ogni

attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne

prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la

produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o

l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale

attività lavorativa;

d) valore limite di esposizione professionale: se non

diversamente specificato, il limite della concentrazione media

ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della

zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato

periodo di riferimento; un primo elenco di tali valori e' riportato

nell'allegato XXXVIII;

e) valore limite biologico: il limite della concentrazione del

relativo agente, di un suo metabolita, o di un indicatore di effetto,

nell'appropriato mezzo biologico; un primo elenco di tali valori e'

riportato nell'allegato XXXIX;

f) sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute

del singolo lavoratore in funzione dell'esposizione ad agenti chimici

sul luogo di lavoro;

g) pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di

poter produrre effetti nocivi;

h) rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo

nelle condizioni di utilizzazione o esposizione.

Titolo IX

SOSTANZE PERICOLOSE

Capo I

Protezione da agenti chimici

Art. 223.

Valutazione dei rischi

1. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro

determina, preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici

pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la

sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali

agenti, prendendo in considerazione in particolare:

a) le loro proprietà pericolose;

b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal

responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda

di sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio

1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;

c) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;

d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di

tali agenti, compresa la quantità degli stessi;

e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite

biologici; di cui un primo elenco e' riportato negli allegati XXXVIII

e XXXIX;

f) gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da

adottare;

g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di

sorveglianza sanitaria gia' intraprese.

2. Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali

misure sono state adottate ai sensi dell'articolo 224 e, ove

applicabile, dell'articolo 225. Nella valutazione medesima devono

essere incluse le attivita', ivi compresa la manutenzione e la

pulizia, per le quali e' prevedibile la possibilita' di notevole

esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi

per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di tutte le

misure tecniche.

3. Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a

più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al

rischio che comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti

chimici.

4. Fermo restando quanto previsto dai decreti legislativi

3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive

modificazioni, il responsabile dell'immissione sul mercato di agenti

chimici pericolosi è tenuto a fornire al datore di lavoro acquirente

tutte le ulteriori informazioni necessarie per la completa

valutazione del rischio.

5. La valutazione del rischio puo' includere la giustificazione che

la natura e l'entita' dei rischi connessi con gli agenti chimici

pericolosi rendono non necessaria un'ulteriore valutazione

maggiormente dettagliata dei rischi.

6. Nel caso di un'attivita' nuova che comporti la presenza di

agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa

presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte

preventivamente. Tale attivita' comincia solo dopo che si sia

proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e

all'attuazione delle misure di prevenzione.

7. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e,

comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla

resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne

mostrino la necessita'.

Titolo IX

SOSTANZE PERICOLOSE

Capo I

Protezione da agenti chimici

Art. 224.

Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 15, i rischi

derivanti da agenti chimici pericolosi devono essere eliminati o

ridotti al minimo mediante le seguenti misure:

a) progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul

luogo di lavoro;

b) fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e

relative procedure di manutenzione adeguate;

c) riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o

potrebbero essere esposti;

d) riduzione al minimo della durata e dell'intensita'

dell'esposizione;

e) misure igieniche adeguate;

f) riduzione al minimo della quantita' di agenti presenti sul

luogo di lavoro in funzione delle necessita' della lavorazione;

g) metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che

garantiscono la sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento

e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi

nonche' dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.

2. Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in

relazione al tipo e alle quantita' di un agente chimico pericoloso e

alle modalita' e frequenza di esposizione a tale agente presente sul

luogo di lavoro, vi e' solo un rischio basso per la sicurezza e

irrilevante per la salute dei lavoratori e che le misure di cui al

comma 1 sono sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le

disposizioni degli articoli 225, 226, 229, 230.

Titolo IX

SOSTANZE PERICOLOSE

Capo I

Protezione da agenti chimici

Art. 225.

Misure specifiche di protezione e di prevenzione

1. Il datore di lavoro, sulla base dell'attività e della

valutazione dei rischi di cui all'articolo 223, provvede affinché il

rischio sia eliminato o ridotto mediante la sostituzione, qualora la

natura dell'attività lo consenta, con altri agenti o processi che,

nelle condizioni di uso, non sono o sono meno pericolosi per la

salute dei lavoratori. Quando la natura dell'attività non consente

di eliminare il rischio attraverso la sostituzione il datore di

lavoro garantisce che il rischio sia ridotto mediante l'applicazione

delle seguenti misure da adottarsi nel seguente ordine di priorità:

a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli

tecniche, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;

b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive

alla fonte del rischio;

c) misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di

protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire con altri

mezzi l'esposizione;

d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli

articoli 229 e 230.

2. Salvo che possa dimostrare con altri mezzi il conseguimento di

un adeguato livello di prevenzione e di protezione, il datore di

lavoro, periodicamente ed ogni qualvolta sono modificate le

condizioni che possono influire sull'esposizione, provvede ad

effettuare la misurazione degli agenti che possono presentare un

rischio per la salute, con metodiche standardizzate di cui e'

riportato un elenco meramente indicativo nell'allegato XLI o in loro

assenza, con metodiche appropriate e con particolare riferimento ai

valori limite di esposizione professionale e per periodi

rappresentativi dell'esposizione in termini spazio temporali.

3. Quando sia stato superato un valore limite di esposizione

professionale stabilito dalla normativa vigente il datore di lavoro

identifica e rimuove le cause che hanno cagionato tale superamento

dell'evento, adottando immediatamente le misure appropriate di

prevenzione e protezione.

4. I risultati delle misurazioni di cui al comma 2 sono allegati ai documenti di valutazione dei rischi e resi noti ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori. Il datore di lavoro tiene conto delle misurazioni effettuate ai sensi del comma 2 per l'adempimento degli obblighi conseguenti alla valutazione dei rischi di cui all'articolo 223. Sulla base della valutazione dei rischi e dei principi generali di prevenzione e protezione, il datore di lavoro adotta le misure tecniche e organizzative adeguate alla natura delle operazioni, compresi l'immagazzinamento, la manipolazione e l'isolamento di agenti chimici incompatibili fra di loro; in particolare, il datore di lavoro previene sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni pericolose di sostanze infiammabili o

quantita' pericolose di sostanze chimicamente instabili.

5. Laddove la natura dell'attivita' lavorativa non consenta di

prevenire sul luogo di lavoro la presenza di concentrazioni

pericolose di sostanze infiammabili o quantita' pericolose di

sostanze chimicamente instabili, il datore di lavoro deve in

particolare:

a) evitare la presenza di fonti di accensione che potrebbero dar

luogo a incendi ed esplosioni, o l'esistenza di condizioni avverse

che potrebbero provocare effetti fisici dannosi ad opera di sostanze

o miscele di sostanze chimicamente instabili;

b) limitare, anche attraverso misure procedurali ed organizzative

previste dalla normativa vigente, gli effetti pregiudizievoli sulla

salute e la sicurezza dei lavoratori in caso di incendio o di

esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli

effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di sostanze

chimicamente instabili.

6. Il datore di lavoro mette a disposizione attrezzature di lavoro

ed adotta sistemi di protezione collettiva ed individuale conformi

alle disposizioni legislative e regolamentari pertinenti, in

particolare per quanto riguarda l'uso dei suddetti mezzi in atmosfere

potenzialmente esplosive.

7. Il datore di lavoro adotta misure per assicurare un sufficiente

controllo degli impianti, apparecchi e macchinari, anche mettendo a

disposizione sistemi e dispositivi finalizzati alla limitazione del

rischio di esplosione o dispositivi per limitare la pressione delle

esplosioni.

8. Il datore di lavoro informa i lavoratori del superamento dei

valori limite di esposizione professionale, delle cause dell'evento e

delle misure di prevenzione e protezione adottate e ne dà

comunicazione, senza indugio, all'organo di vigilanza.

Titolo IX

SOSTANZE PERICOLOSE

Capo I

Protezione da agenti chimici

Art. 226.

Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 43 e 44,

nonche' quelle previste dal decreto del Ministro dell'interno in data

10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, il datore di lavoro, al fine di

proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori dalle conseguenze

di incidenti o di emergenze derivanti dalla presenza di agenti

chimici pericolosi sul luogo di lavoro, predispone procedure di

intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di tali eventi. Tali

misure comprendono esercitazioni di sicurezza da effettuarsi a

intervalli connessi alla tipologia di lavorazione e la messa a

disposizione di appropriati mezzi di pronto soccorso.

2. Nel caso di incidenti o di emergenza, il datore di lavoro adotta

immediate misure dirette ad attenuarne gli effetti ed in particolare,

di assistenza, di evacuazione e di soccorso e ne informa i

lavoratori. Il datore di lavoro adotta inoltre misure adeguate per

porre rimedio alla situazione quanto prima.

3. Ai lavoratori cui e' consentito operare nell'area colpita o ai

lavoratori indispensabili all'effettuazione delle riparazioni e delle

attività necessarie, sono forniti indumenti protettivi, dispositivi

di protezione individuale ed idonee attrezzature di intervento che

devono essere utilizzate sino a quando persiste la situazione

anomala.

4. Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per approntare

sistemi d'allarme e altri sistemi di comunicazione necessari per

segnalare tempestivamente l'incidente o l'emergenza.

5. Le misure di emergenza devono essere contenute nel piano

previsto dal decreto di cui al comma 1. In particolare nel piano

vanno inserite:

a) informazioni preliminari sulle attività pericolose, sugli

agenti chimici pericolosi, sulle misure per l'identificazione dei

rischi, sulle precauzioni e sulle procedure, in modo tale che servizi

competenti per le situazioni di emergenza possano mettere a punto le

proprie procedure e misure precauzionali;

b) qualunque altra informazione disponibile sui rischi specifici

derivanti o che possano derivare dal verificarsi di incidenti o

situazioni di emergenza, comprese le informazioni sulle procedure

elaborate in base al presente articolo.

6. Nel caso di incidenti o di emergenza i soggetti non protetti

devono immediatamente abbandonare la zona interessata.

Titolo IX

SOSTANZE PERICOLOSE

Capo I

Protezione da agenti chimici

Art. 227.

Informazione e formazione per i lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 36 e 37, il datore

di lavoro garantisce che i lavoratori o i loro rappresentanti

dispongano di:

a) dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e

ulteriori informazioni ogni qualvolta modifiche importanti sul luogo

di lavoro determinino un cambiamento di tali dati;

b) informazioni sugli agenti chimici pericolosi presenti sul

luogo di lavoro, quali l'identità degli agenti, i rischi per la

sicurezza e la salute, i relativi valori limite di esposizione

professionale e altre disposizioni normative relative agli agenti;

c) formazione ed informazioni su precauzioni ed azioni adeguate

da intraprendere per proteggere loro stessi ed altri lavoratori sul

luogo di lavoro;

d) accesso ad ogni scheda dei dati di sicurezza messa a

disposizione dal responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi

dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n.

65, e successive modificazioni.

2. Il datore di lavoro assicura che le informazioni siano:

a) fornite in modo adeguato al risultato della valutazione del

rischio di cui all'articolo 223. Tali informazioni possono essere

costituite da comunicazioni orali o dalla formazione e

dall'addestramento individuali con il supporto di informazioni

scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato dalla

valutazione del rischio;

b) aggiornate per tener conto del cambiamento delle circostanze.

3. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici

pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano contrassegnati da

segnali di sicurezza in base a quanto disposto dal titolo V, il

datore di lavoro provvede affinché la natura del contenuto dei

contenitori e delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano

chiaramente identificabili.

4. Il responsabile dell'immissione sul mercato devono trasmettere

ai datori di lavoro tutte le informazioni concernenti gli agenti

chimici pericolosi prodotti o forniti secondo quanto stabilito dai

decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e

successive modificazioni.

Titolo IX

SOSTANZE PERICOLOSE

Capo I

Protezione da agenti chimici

Art. 228.

Divieti

1. Sono vietate la produzione, la lavorazione e l'impiego degli

agenti chimici sul lavoro e le attività indicate all'allegato XL.

2. Il divieto non si applica se un agente è presente in un

preparato, o quale componente di rifiuti, purché la concentrazione

individuale sia inferiore al limite indicato nell'allegato stesso.

3. In deroga al divieto di cui al comma 1, possono essere

effettuate, previa autorizzazione da rilasciarsi ai sensi del

comma 5, le seguenti attività:

a) attività a fini esclusivi di ricerca e sperimentazione

scientifica, ivi comprese le analisi;

b) attività volte ad eliminare gli agenti chimici che sono

presenti sotto forma di sottoprodotto o di rifiuti;

c) produzione degli agenti chimici destinati ad essere usati come

intermedi.

4. Ferme restando le disposizioni di cui al presente capo, nei casi

di cui al comma 3, lettera c), il datore di lavoro evita

l'esposizione dei lavoratori, stabilendo che la produzione e l'uso

più rapido possibile degli agenti come prodotti intermedi avvenga in

un sistema chiuso dal quale gli stessi possono essere rimossi

soltanto nella misura necessaria per il controllo del processo o per

la manutenzione del sistema.

5. Il datore di lavoro che intende effettuare le attività di cui

al comma 3 deve inviare una richiesta di autorizzazione al Ministero

del lavoro e della previdenza sociale che la rilascia sentito il

Ministero della salute e la regione interessata. La richiesta di

autorizzazione è corredata dalle seguenti informazioni:

a) i motivi della richiesta di deroga;

b) i quantitativi dell'agente da utilizzare annualmente;

c) il numero dei lavoratori addetti;

d) descrizione delle attività e delle reazioni o processi;

e) misure previste per la tutela della salute e sicurezza e per

prevenire l'esposizione dei lavoratori.

Titolo IX

SOSTANZE PERICOLOSE

Capo I

Protezione da agenti chimici

Art. 229.

Sorveglianza sanitaria

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 224, comma 2, sono

sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 i

lavoratori esposti agli agenti chimici pericolosi per la salute che

rispondono ai criteri per la classificazione come molto tossici,

tossici, nocivi, sensibilizzanti, corrosivi, irritanti, tossici per

il ciclo riproduttivo, cancerogeni e mutageni di categoria 3.

2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata:

a) prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta

l'esposizione;

b) periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità'

diversa decisa dal medico competente con adeguata motivazione

riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai

rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori, in funzione della

valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria;

c) all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale

occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le

eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da

osservare.

3. Il monitoraggio biologico e' obbligatorio per i lavoratori

esposti agli agenti per i quali e' stato fissato un valore limite

biologico. Dei risultati di tale monitoraggio viene informato il

lavoratore interessato. I risultati di tale monitoraggio, in forma

anonima, vengono allegati al documento di valutazione dei rischi e

comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.

4. Gli accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il

lavoratore.

5. Il datore di lavoro, su parere conforme del medico competente,

adotta misure preventive e protettive particolari per i singoli

lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e

biologici effettuati. Le misure possono comprendere l'allontanamento

del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.

6. Nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si

evidenzi, in un lavoratore o in un gruppo di lavoratori esposti in

maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti

pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il

superamento di un valore limite biologico, il medico competente

informa individualmente i lavoratori interessati ed il datore di

lavoro.

7. Nei casi di cui al comma 6, il datore di lavoro deve:

a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi effettuata a

norma dell'articolo 223;

b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o

ridurre i rischi;

c) tenere conto del parere del medico competente nell'attuazione

delle misure necessarie per eliminare o ridurre il rischio;

d) prendere le misure affinché sia effettuata una visita medica

straordinaria per tutti gli altri lavoratori che hanno subito

un'esposizione simile.

8. L'organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre

contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria diversi

rispetto a quelli definiti dal medico competente.

Titolo IX

SOSTANZE PERICOLOSE

Capo I

Protezione da agenti chimici

Art. 230.

Cartelle sanitarie e di rischio

1. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui

all'articolo 229 istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria secondo

quanto previsto dall'articolo 25, comma 1, lettera c), e fornisce al

lavoratore interessato tutte le informazioni previste dalle

lettere g) ed h) del comma 1 del medesimo articolo. Nella cartella di

rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione

professionale individuali forniti dal Servizio di prevenzione e

protezione.

2. Su richiesta, e' fornita agli organi di vigilanza copia dei

documenti di cui al comma 1.

Titolo IX

SOSTANZE PERICOLOSE

Capo I

Protezione da agenti chimici

Art. 231.

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

1. La consultazione e partecipazione dei lavoratori o dei loro

rappresentanti sono attuate ai sensi delle disposizioni di cui

all'articolo 50.

Titolo IX

SOSTANZE PERICOLOSE

Capo I

Protezione da agenti chimici

Art. 232.

Adeguamenti normativi

1. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e

della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, e' istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza

pubblica, un comitato consultivo per la determinazione e

l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei

valori limite biologici relativi agli agenti chimici. Il Comitato e'

composto da nove membri esperti nazionali di chiara fama in materia

tossicologica e sanitaria di cui tre in rappresentanza del Ministero

della salute, su proposta dell'Istituto superiore di sanita',

dell'ISPESL e della Commissione tossicologica nazionale, tre in

rappresentanza della Conferenza dei Presidenti delle regioni e tre in

rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il Comitato si avvale del supporto organizzativo e logistico della

Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro del

Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Con uno o piu' decreti dei Ministri del lavoro e della

previdenza sociale e della salute d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Comitato

di cui al comma 1 e le parti sociali, sono recepiti i valori di

esposizione professionale e biologici obbligatori predisposti dalla

Commissione europea, sono altresì stabiliti i valori limite

nazionali anche tenuto conto dei valori limite indicativi predisposti

dalla Commissione medesima e sono aggiornati gli allegati XXXVIII,

XXXIX, XL e XLI in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di

normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle

conoscenze nel settore degli agenti chimici pericolosi.

3. Con i decreti di cui al comma 2 e' inoltre determinato il

rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei

lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, in relazione al tipo,

alle quantità ed alla esposizione di agenti chimici, anche tenuto

conto dei valori limite indicativi fissati dalla Unione europea e dei

parametri di sicurezza.

4. Nelle more dell'adozione dei decreti di cui al comma 2, con uno

o piu' decreti dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e

della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, possono essere stabiliti, entro quarantacinque giorni dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, i parametri per

l'individuazione del rischio basso per la sicurezza e irrilevante per

la salute dei lavoratori di cui all'articolo 224, comma 2, sulla base

di proposte delle associazioni di categoria dei datori di lavoro

interessate comparativamente rappresentative, sentite le associazioni

dei prestatori di lavoro interessate comparativamente

rappresentative. Scaduto inutilmente il termine di cui al presente

articolo, la valutazione del rischio moderato e' comunque effettuata

dal datore di lavoro.

Capo II

Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 233.

Campo di applicazione

1. Fatto salvo quanto previsto per le attivita' disciplinate dal

capo III e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni

previste dal trattato che istituisce la Comunita' europea

dell'energia atomica, le norme del presente titolo si applicano a

tutte le attività' nelle quali i lavoratori sono o possono essere

esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività'

lavorativa.

Capo II

Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 234.

Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si intende per:

a) agente cancerogeno:

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla

classificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi

del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive

modificazioni;

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al numero

1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze

risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la

classificazione di un preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in

base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.

52, e 14 marzo 2003, n. 65 e successive modificazioni;

3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato

XLII, nonché una sostanza od un preparato emessi durante un processo

previsto dall'allegato XLII;

b) agente mutageno:

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla

classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto

legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni;

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto

1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze

risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la

classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 in

base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n.

52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni;

c) valore limite: se non altrimenti specificato, il limite della

concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente

cancerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di

respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di

riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.

Sezione II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 235.

Sostituzione e riduzione

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente

cancerogeno o mutageno sul luogo di lavoro in particolare

sostituendolo, se tecnicamente possibile, con una sostanza o un

preparato o un procedimento che nelle condizioni in cui viene

utilizzato non risulta nocivo o risulta meno nocivo per la salute e

la sicurezza dei lavoratori.

2. Se non e' tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno

o mutageno il datore di lavoro provvede affinche' la produzione o

l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un

sistema chiuso purché tecnicamente possibile.

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non e' tecnicamente possibile

il datore di lavoro provvede affinche' il livello di esposizione dei

lavoratori sia ridotto al piu' basso valore tecnicamente possibile.

L'esposizione non deve comunque superare il valore limite dell'agente

stabilito nell'allegato XLIII.

Sezione II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 236.

Valutazione del rischio

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di

lavoro effettua una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni

o mutageni, i risultati della quale sono riportati nel documento di

cui all'articolo 17.

2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle

caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro

frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti

ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli

stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di

assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e,

qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in

forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne

riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto

di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi

e' assorbimento cutaneo.

3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione

di cui al comma 1, adotta le misure preventive e protettive del

presente capo, adattandole alle particolarita' delle situazioni

lavorative.

4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o

l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi

di cui all'articolo 29, comma 5, sono integrati con i seguenti dati:

a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze

o preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui

all'allegato XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono

impiegati agenti cancerogeni;

b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o

mutageni prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o

sottoprodotti;

c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti

ad agenti cancerogeni o mutageni;

d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado

della stessa;

e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei

dispositivi di protezione individuale utilizzati;

f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti

cancerogeni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come

sostituti.

5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al

comma 1 in occasione di modifiche del processo produttivo

significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in

ogni caso, trascorsi tre anni dall'ultima valutazione effettuata.

6. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui

al comma 4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6.

Sezione II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 237.

Misure tecniche, organizzative, procedurali

1. Il datore di lavoro:

a) assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati,

che nelle varie operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di

agenti cancerogeni o mutageni non superiori alle necessita' delle

lavorazioni e che gli agenti cancerogeni o mutageni in attesa di

impiego, in forma fisica tale da causare rischio di introduzione, non

sono accumulati sul luogo di lavoro in quantitativi superiori alle

necessita' predette;

b) limita al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o

che possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni, anche

isolando le lavorazioni in aree predeterminate provviste di adeguati

segnali di avvertimento e di sicurezza, compresi i segnali «vietato

fumare», ed accessibili soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi

per motivi connessi con la loro mansione o con la loro funzione. In

dette aree e' fatto divieto di fumare;

c) progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non

vi e' emissione di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se cio'

non e' tecnicamente possibile, l'eliminazione degli agenti

cancerogeni o mutageni deve avvenire il piu' vicino possibile al

punto di emissione mediante aspirazione localizzata, nel rispetto

dell'articolo 18, comma 1, lettera q). L'ambiente di lavoro deve

comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione

generale;

d) provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per

verificare l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per

individuare precocemente le esposizioni anomale causate da un evento

non prevedibile o da un incidente, con metodi di campionatura e di

misurazione conformi alle indicazioni dell'allegato XLI del presente

decreto legislativo;

e) provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali,

delle attrezzature e degli impianti;

f) elabora procedure per i casi di emergenza che possono

comportare esposizioni elevate;

g) assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono

conservati, manipolati, trasportati in condizioni di sicurezza;

h) assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello

smaltimento degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti

agenti cancerogeni, avvengano in condizioni di sicurezza, in

particolare utilizzando contenitori ermetici etichettati in modo

chiaro, netto, visibile;

i) dispone, su conforme parere del medico competente, misure

protettive particolari con quelle categorie di lavoratori per i quali

l'esposizione a taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi

particolarmente elevati.

Sezione II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 238.

Misure tecniche

1. Il datore di lavoro:

a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici

appropriati ed adeguati;

b) dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti

protettivi da riporre in posti separati dagli abiti civili;

c) provvede affinché i dispositivi di protezione individuale

siano custoditi in luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni

utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o sostituire

quelli difettosi o deteriorati, prima di ogni nuova utilizzazione.

2. Nelle zone di lavoro di cui all'articolo 237, comma 1,

lettera b), e' vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare

cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare

cosmetici.

Sezione II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 239.

Informazione e formazione

1. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle

conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare

per quanto riguarda:

a) gli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli

lavorativi, la loro dislocazione, i rischi per la salute connessi al

loro impiego, ivi compresi i rischi supplementari dovuti al fumare;

b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;

c) le misure igieniche da osservare;

d) la necessita' di indossare e impiegare indumenti di lavoro e

protettivi e dispositivi individuali di protezione ed il loro

corretto impiego;

e) il modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure

da adottare per ridurre al minimo le conseguenze.

2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione

adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.

3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono

fornite prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in

questione e vengono ripetute, con frequenza almeno quinquennale, e

comunque ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti

che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.

4. Il datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i

contenitori, gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni

siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I

contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi

al disposto dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e

14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni.

Sezione II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 240.

Esposizione non prevedibile

1. Qualora si verificano eventi non prevedibili o incidenti che

possono comportare un'esposizione anomala dei lavoratori ad agenti

cancerogeni o mutageni, il datore di lavoro adotta quanto prima

misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento

e ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.

2. I lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area

interessata, cui possono accedere soltanto gli addetti agli

interventi di riparazione ed ad altre operazioni necessarie,

indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi di protezione

delle vie respiratorie, messi a loro disposizione dal datore di

lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può

essere permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata

al tempo strettamente necessario.

3. Il datore di lavoro comunica senza indugio all'organo di

vigilanza il verificarsi degli eventi di cui al comma 1 indicando

analiticamente le misure adottate per ridurre al minimo le

conseguenze dannose o pericolose.

Sezione II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 241.

Operazioni lavorative particolari

1. Per le operazioni lavorative, quale quella di manutenzione, per

le quali e' prevedibile, nonostante l'adozione di tutte le misure di

prevenzione tecnicamente applicabili, un'esposizione rilevante dei

lavoratori addetti ad agenti cancerogeni o mutageni, il datore di

lavoro previa consultazione del rappresentante per la sicurezza:

a) dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle

suddette aree anche provvedendo, ove tecnicamente possibile,

all'isolamento delle stesse ed alla loro identificazione mediante

appositi contrassegni;

b) fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di

protezione individuale che devono essere indossati dai lavoratori

adibiti alle suddette operazioni.

2. La presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti

e' in ogni caso ridotta al tempo strettamente necessario con

riferimento alle lavorazioni da espletare.

Sezione III

Sorveglianza sanitaria

Art. 242.

Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive specifiche

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236

ha evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a

sorveglianza sanitaria.

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente,

adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla

base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.

3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento

del lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42.

4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei

lavoratori esposti in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza

di una anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente

ne informa il datore di lavoro.

5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di

lavoro effettua:

a) una nuova valutazione del rischio in conformita'

all'articolo 236;

b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della

concentrazione dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle

misure adottate.

6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate

informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con

particolare riguardo all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti

sanitari anche dopo la cessazione dell'attività lavorativa.

Sezione III

Sorveglianza sanitaria

Art. 243.

Registro di esposizione e cartelle sanitarie

1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un

registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività

svolta, l'agente cancerogeno o mutageno utilizzato e, ove noto, il

valore dell'esposizione a tale agente. Detto registro e' istituito ed
aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la tenuta per il tramite
del medico competente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed
i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

2. Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui
all'articolo 242, provvede ad istituire e aggiornare una cartella
sanitaria e di rischio secondo quanto previsto dall'articolo 25,
comma 1, lettera c).

3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su
richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro
di cui al comma 1 e, tramite il medico competente, i dati della
cartella sanitaria e di rischio.

4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso.

5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL.

6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni attività

che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.

7. I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le

cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con

salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati

personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.

196, e successive modificazioni.

8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad

agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed

all'organo di vigilanza competente per territorio, e comunica loro

ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano

richiesta, le variazioni intervenute;

b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanita' copia

del registro di cui al comma 1;

c) in caso di cessazione di attivita' dell'azienda, consegna

copia del registro di cui al comma 1 all'organo di vigilanza

competente per territorio;

d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza

esercitato attivita' con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore

di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali

contenute nel registro di cui al comma 1, nonche' copia della

cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in

possesso ai sensi del comma 4.

9. I modelli e le modalita' di tenuta del registro e delle cartelle

sanitarie e di rischio sono determinati dal decreto del Ministro

della salute 12 luglio 2007, n. 155, ed aggiornati con decreto dello

stesso Ministro, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e

della previdenza sociale e con il Ministro per le riforme e le

innovazioni nella pubblica amministrazione, sentita la commissione

consultiva permanente.

10. L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della salute dati

di sintesi relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a

richiesta li rende disponibili alle regioni.

Sezione III

Sorveglianza sanitaria

Art. 244.

Registrazione dei tumori

1. L'ISPESL, tramite una rete completa di Centri operativi

regionali (COR) e nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio,

realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da

esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che

ne conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti

comunitari. A tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i

dati, anche a carattere nominativo, derivanti dai flussi informativi

di cui all'articolo 8 e dai sistemi di registrazione delle

esposizioni occupazionali e delle patologie comunque attivi sul

territorio nazionale, nonche' i dati di carattere occupazionale

rilevati, nell'ambito delle rispettive attivita' istituzionali,

dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale di statistica, dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e da altre amministrazioni pubbliche. I sistemi di monitoraggio di cui al presente comma altresì integrano i flussi informativi di cui all'articolo 8.

2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché

gli istituti previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che

identificano casi di neoplasie da loro ritenute attribuibili ad

esposizione lavorative ad agenti cancerogeni, ne danno segnalazione

all'ISPESL, tramite i Centri operativi regionali (COR) di cui al

comma 1, trasmettendo le informazioni di cui al decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri 10 dicembre 2002, n. 308, che

regola le modalita' di tenuta del registro, di raccolta e

trasmissione delle informazioni.

3. Presso l'ISPESL e' costituito il registro nazionale dei casi di

neoplasia di sospetta origine professionale, con sezioni

rispettivamente dedicate:

a) ai casi di mesotelioma, sotto la denominazione di Registro

nazionale dei mesoteliomi (ReNaM);

b) ai casi di neoplasie delle cavita' nasali e dei seni

paranasali, sotto la denominazione di Registro nazionale dei tumori

nasali e sinusali (ReNaTuNS);

c) ai casi di neoplasie a piu' bassa frazione eziologia riguardo

alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed

analisi dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster

di casi possibilmente rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di

mortalità di possibile significatività epidemiologica in rapporto a

rischi occupazionali.

4. L'ISPESL rende disponibili al Ministero della salute, al

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, all'INAIL ed alle

regioni e province autonome i risultati del monitoraggio con

periodicità annuale.

5. I contenuti, le modalità di tenuta, raccolta e trasmissione

delle informazioni e di realizzazione complessiva dei sistemi di

monitoraggio di cui ai commi 1 e 3 sono determinati dal Ministero

della salute, d'intesa con le regioni e province autonome.

Sezione III

Sorveglianza sanitaria

Art. 245.

Adeguamenti normativi

1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua

periodicamente le sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la

riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi del decreto

legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, rispondono ai criteri di

classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza ai Ministeri del

lavoro e della previdenza sociale e della salute, su richiesta, in

tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.

2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e

della salute, sentita la commissione consultiva permanente e la

Commissione consultiva tossicologica nazionale:

a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del

progresso tecnico, dell'evoluzione di normative e specifiche

comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli

agenti cancerogeni o mutageni;

b) e' pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione

dell'individuazione effettuata ai sensi del comma 1.

Capo III

Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 246.

Campo di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n.

257, le norme del presente decreto si applicano alle rimanenti

attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il

rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione

dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e

trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree

interessate.

Capo III

Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 247.

Definizioni

I. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti

silicati fibrosi:

a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;

b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;

c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;

d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;

e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;

f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

Sezione II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 248.

Individuazione della presenza di amianto

1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione,

il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai

proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare

la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.

2. Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un

materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste

dal presente capo.

Sezione II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 249.

Valutazione del rischio

I. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro

valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai

materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il

grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da

attuare.

2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensità e a

condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di

cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non è

superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli

articoli 250, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attività:

a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le

quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in

cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;

c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto

che si trovano in buono stato;

d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai

fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato

materiale.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni

qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un

mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere

proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6

provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle

esposizioni sporadiche e di debole intensita', di cui al comma 2.

Sezione II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 250.

Notifica

1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore

di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente

per territorio.

2. La notifica di cui al comma I comprende almeno una descrizione

sintetica dei seguenti elementi:

a) ubicazione del cantiere;

b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;

c) attività e procedimenti applicati;

d) numero di lavoratori interessati;

e) data di inizio dei lavori e relativa durata;

f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori

all'amianto.

3. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro

rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione

oggetto della notifica di cui ai commi 1 e 2.

4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle

condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo

dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali

contenenti amianto, effettua una nuova notifica.

Sezione II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 251.

Misure di prevenzione e protezione

1. In tutte le attività di cui all'articolo 246, l'esposizione dei

lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali

contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo

e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato

nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:

a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti

alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti

amianto deve essere limitato al numero piu' basso possibile;

b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di

protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di

protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto

nell'aria e tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che

l'aria filtrata presente all'interno del DPI sia non superiore ad un

decimo del valore limite indicato all'articolo 254;

c) l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di

riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso

alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione

di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d);

d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni

previste dall'articolo 249, comma 3, si applica quanto previsto al

comma 1, lettera b), del presente articolo;

e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da

evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile,

da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;

f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento

dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e

manutenzione;

g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o

che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in

appositi imballaggi chiusi;

h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro

il piu' presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui

sara' apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto.

Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformita'

alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

Sezione II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 252.

Misure igieniche

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per

tutte le attivita' di cui all'articolo 246, il datore di lavoro

adotta le misure appropriate affinché:

a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:

1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi

cartelli;

2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano

accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;

3) oggetto del divieto di fumare;

b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori

di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di

amianto;

c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti

di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;

d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno

dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il

lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in

contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in

caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo

le vigenti disposizioni;

e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo

separato da quello destinato agli abiti civili;

f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati,

provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;

g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale

scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano

prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o

deteriorato prima di ogni utilizzazione.

Sezione II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 253.

Controllo dell'esposizione

1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato

all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione

iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la

misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del

luogo di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni

previste dal comma 2 dell'articolo 249. I risultati delle misure sono

riportati nel documento di valutazione dei rischi.

2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione

personale del lavoratore alla polvere proveniente dall'amianto o dai

materiali contenenti amianto.

3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei

lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.

4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in

possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui

all'articolo 31. I campioni prelevati sono successivamente analizzati

ai sensi del decreto del Ministro della sanità in data 14 maggio

1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale

della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996.

5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di

stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di

riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel

tempo.

6. Il conteggio delle fibre di amianto e' effettuato di preferenza

tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo

raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) nel

1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al

comma I, si prendono in considerazione unicamente le fibre che

abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza

inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia

superiore a 3:1.

Sezione II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 254.

Valore limite

1. Il valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1

fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel

tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono

affinche' nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di

amianto nell'aria superiore al valore limite.

2. Quando il valore limite fissato al comma 1 viene superato, il

datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il piu'

presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione.

Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono

prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.

3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il

datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione

della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.

4. In ogni caso, se l'esposizione non può essere ridotta con altri

mezzi e' necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale

delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da

garantire tutte le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1,

lettera b); l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di

riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro; l'accesso

alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione

di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d).

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa

consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i

periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle

condizioni climatiche.

Sezione II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 255.

Operazioni lavorative particolari

1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante

l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la

concentrazione di amianto nell'aria, e' prevedibile che questa superi

il valore limite di cui all'articolo 254, il datore di lavoro adotta

adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in

particolare:

a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione

delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali

tali da garantire le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1,

lettera b);

b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si

prevede il superamento del valore limite di esposizione;

c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della

polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;

d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui

all'articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali

attività'.

Sezione II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 256.

Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto

1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono

essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui

all'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.

22.

2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione

o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da

edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di

trasporto, predisporre un piano di lavoro.

3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per

garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro

e la protezione dell'ambiente esterno.

4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui

seguenti punti:

a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto

prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che

tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio

maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i

materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione

individuale;

c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione

all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione

o di rimozione dell'amianto;

d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del

personale incaricato dei lavori;

e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta

e lo smaltimento dei materiali;

f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei

valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui

all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro

specifico;

g) natura dei lavori e loro durata presumibile;

h) luogo ove i lavori verranno effettuati;

i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;

l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si

intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d)

ed e).

5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza,

almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli

adempimenti di cui all'articolo 50.

7. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro

rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4.

Sezione II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 257.

Informazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il datore di

lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad

attività comportanti esposizione ad amianto, nonché ai loro

rappresentanti, informazioni su:

a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere

proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;

b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la

necessita' di non fumare;

c) le modalita' di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e

dei dispositivi di protezione individuale;

d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre

al minimo l'esposizione;

e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 254 e la

necessita' del monitoraggio ambientale.

2. Oltre a quanto previsto al comma I, qualora dai risultati delle

misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori

superiori al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di

lavoro informa il piu' presto possibile i lavoratori interessati e i

loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li

consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di

urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore

di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro

rappresentanti delle misure adottate.

Sezione II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 258.

Formazione dei lavoratori

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di

lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente

esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione

sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.

2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente

comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le

conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di

sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute,

incluso l'effetto sinergico del tabagismo;

b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;

c) le operazioni che possono comportare un'esposizione

all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al

minimo tale esposizione;

d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature

di protezione;

e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta

utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

f) le procedure di emergenza;

g) le procedure di decontaminazione;

h) l'eliminazione dei rifiuti;

i) la necessità della sorveglianza medica.

3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto

e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano

frequentato i corsi di formazione professionale di cui

all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n.

257.

Sezione II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 259.

Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione

dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e

trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree

interessate cui all'articolo 246, prima di essere adibiti allo

svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta

ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono

sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la

possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria

durante il lavoro.

2. I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti

anche una sola volta nel registro degli esposti di cui

all'articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica

all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione

il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni

relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunità

di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.

3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi

individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace,

nonché esami della funzione respiratoria.

4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle

conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore,

valuta l'opportunità di effettuare altri esami quali la citologia

dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la

tomodensitometria.

Sezione II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 260.

Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 246,

che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre

nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione

dell'esposizione accerta che l'esposizione è stata superiore a

quella prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si

siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 240, li iscrive

nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli

organi di vigilanza ed all'ISPESL. L'iscrizione nel registro deve

intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non

permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato

all'articolo 251, comma 1, lettera b).

2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di

vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui al comma I.

3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di

lavoro, trasmette all'ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del

lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali

contenute nel registro di cui al comma 1.

4. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per

un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.

Sezione II

Obblighi del datore di lavoro

Art. 261.

Mesoteliomi

1. Nei casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione le

disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.

Capo IV

Sanzioni

Art. 262.

Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente

1. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

a) con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 4.000